

25

Edizione n. 25/2019
26 luglio 2019



Sviluppo Sud

Breve guida all'applicazione dell'incentivo
all'occupazione

a cura di:

Giuseppe **DE BIASE**

Breve guida sintetica all'applicazione dell'incentivo **Occupazione Sviluppo Sud** di cui alla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018, art. 1, comma 247 e Decreto Direttoriale ANPAL 178 del 19/04/2019 ; nonché all'art. 39-ter del decreto legge nr. 34 del 30 aprile 2019, convertito in Legge nr. 58/2019 e del Decreto Direttoriale ANPAL 311 del 12/07/2019 . Circolare INPS 102 del 16/07/2019

Premessa

Come è ormai noto il decreto direttoriale Anpal 178 del 19/04/2019, aveva previsto quale periodo temporale per usufruire dell'esonero contributivo, il periodo dal 01 maggio 2019 al 31 dicembre 2019, lasciando fuori le assunzioni effettuate del 01 gennaio 2019 al 30 aprile 2019.

Solo il decreto legge nr. 34 del 30 aprile 2019 detto "decreto crescita" , ha riportato nei giusti ranghi l'incentivo prevedendo che lo stesso potesse trovare applicazione anche per le assunzioni effettuate dal 01 gennaio 2019 al 30 aprile 2019, di qui la necessità di un ulteriore decreto Anpal, il nr. 311 del 12 luglio 2019, che recepisce quanto disciplinato dal decreto legge.

A coronamento di tutto , la circolare INPS nr. 102 del 16 luglio 2019 con le indicazioni operative.

Passiamo quindi a verificare le condizioni operative poste dall'Inps nella sua circolare:

Lavoratori

1. assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno o part time, anche con contratto di apprendistato professionalizzante, effettuate **dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019**, di lavoratori **disoccupati** che hanno presentato telematicamente la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attività del lavoro aventi i seguenti requisiti:
 - Soggetti che alla data di assunzione abbiano una età compresa tra i 16 e i 34 anni (34 e 364 giorni) è sufficiente il solo stato di disoccupazione;
 - Soggetti che alla data di assunzione abbiano una età di 35 anni e più e che oltre ad essere disoccupati risultano essere **privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi** , ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 17/10/2017.

Inoltre fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, i lavoratori **non devono aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro** che lo assume, nei sei mesi precedenti l'assunzione.

1. Trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, a far data dal **01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019**. In tale circostanza non è richiesto lo stato di disoccupato e di non aver lavorato nei sei mesi precedenti con lo stesso datore di lavoro.

No assunzioni con contratto di lavoro intermittente, no lavoro domestico, no lavoro occasionale, no apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

Per lo stesso lavoratore un solo rapporto incentivato.

Datori di Lavoro

Tutti i **datori di lavoro privati**, imprenditori e non imprenditori (studi professionali, associazioni ...), che senza esservi tenuti assumano i lavoratori di cui al punto 1 o trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al punto 2.

Ambito territoriale di ammissione al beneficio

La prestazione lavorativa deve svolgersi in una regione "meno sviluppata" : Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; o in una regione "in transizione": Abruzzo, Molise e Sardegna , indipendentemente dalla residenza del lavoratore o della sede legale della azienda.

Misura dell'incentivo

Per i lavoratori di cui al punto 1 e 2, esonero contributivo per **un anno** nella **misura del 100%** dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e nel limite di € **8.060 annui**, pari a 671,66 euro mensili e 21,66 euro giornalieri . (no Inail).

Per le assunzioni con apprendistato professionalizzante, l'esonero coincide con il periodo formativo. Pertanto se il periodo formativo è inferiore all'anno, si riduce in proporzione l'importo del beneficio spettante.

L'incentivo è fruibile nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento Comunitario nr. 1407/2013 del 18/12/2013 in materia di aiuti di Stato (de minimis).

Condizioni

1. Regolarità contributiva Inps , Inail e cassa edile , cioè possesso del durc positivo.
2. Assenza di violazioni poste a tutela della sicurezza sul lavoro definitivamente accertate.
3. Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali o di quelli regionali, provinciali, territoriali o aziendali ove esistenti , purché sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
4. Rispetto dei principi generali di cui all'art. 31 del D.lgs 150/2015 , applicabile ad ogni tipo di beneficio :
 - L'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di Legge o della contrattazione collettiva;
 - L'incentivo non spetta se :
 - a) l'assunzione viola il diritto di precedenza stabilito da norme di Legge o della contrattazione collettiva, come la violazione dell'articolo 15 della legge 264/49 relativo ai licenziati per riduzione di personale negli ultimi sei mesi.
 - b) L'assunzione viola l'art. 24 del Decreto legislativo 81/2015 relativo a lavoratori assunti a tempo determinato e che abbiano svolto più di sei mesi (tre mesi per gli stagionali) di lavoro a tempo determinato e che abbiano manifestato la volontà di essere assunti a tempo indeterminato entro 6 mesi (tre per gli stagionali) dalla cessazione del rapporto a tempo determinato.
 - c) L'assunzione viola l'art. 47 comma 6 della 428/90 in materia di trasferimenti di azienda, relativo ai lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze dell'acquirente.
 - L'incentivo non spetta in caso di cambio appalti di servizi e in presenza di clausola sociale.
 - L'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l'utilizzatore sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi aziendale o riorganizzazione aziendale.

L'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da datore di lavoro che presenta aspetti di coincidenza degli assetti proprietari ovvero di sussistenza di rapporti di controllo o collegamento

In caso di superamento dei limiti del "de minimis", l'assunzione spetta se oltre alle condizioni già su riportate:

1) l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determina un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Incremento che deve sussistere mese per mese e al termine del periodo agevolato;

2) Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale, ricorra una delle seguenti condizioni:

il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;

il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, ai sensi del Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze n. 335 del 10 novembre 2017, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Cumulabilità

L'incentivo Occupazione Sviluppo Sud è cumulabile con l'incentivo per i datori di lavoro che assumono percettori del reddito di cittadinanza previsto dal decreto legge 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019.

Al riguardo l'Inps fa presente che nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell'Incentivo Occupazione sviluppo Sud, la residua agevolazione spettante per l'assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza può essere fruita sotto forma di credito di imposta.

Alla data odierna tale cumulo non è applicabile, in quanto mancano le indicazioni operative.

L'incentivo Occupazione Sviluppo Sud è cumulabile con l'esonero volto all'assunzione giovanile stabile previsto dall'articolo 1 bis del decreto legge 12 luglio 2018 nr. 87, meglio conosciuto come decreto dignità, convertito dalla Legge nr. 96 del 09 agosto 2018, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua.

Anche tale cumulo, alla data odierna non è applicabile, in quanto mancano le indicazioni operative.

L'incentivo è cumulabile nei limiti massimi d'intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi di natura economica previsti ed

attuati dalle regioni del mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nei territori di tali regioni.

Al di fuori dei due casi espressamente elencati, l'incentivo non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Procedura

Il datore di lavoro privato deve inoltrare all'inps, avvalendosi del modulo di **istanza online "IOSS"**, disponibile nell'applicazione "Portale delle agevolazioni" ex Diresco, una **domanda preliminare di prenotazione**.

Successivamente all'accoglimento da parte dell'Inps ed **entro 10 giorni di calendario** a pena di decadenza, deve comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Nella domanda di prenotazione il datore di lavoro dovrà indicare:

- o il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- o la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le regioni per le quali è previsto il finanziamento;
- o l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- o la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio;

Il datore di lavoro che assume lavoratori con il beneficio in questione e **nel limite degli aiuti de minimis** deve solo esporre nella denuncia mensile da inviare all'Inps (uniemens) il codice "IOSS" e come ente finanziatore "H00" che individua lo Stato e riportare l'importo del beneficio mensile.

Il datore di lavoro che assume lavoratori con il beneficio in questione **oltre il limite degli aiuti de minimis** deve solo esporre nella denuncia mensile da inviare all'Inps (uniemens) il codice "ISOD" e come ente finanziatore "H00" che individua lo Stato e riportare l'importo del beneficio mensile.

Per il recupero degli arretrati da gennaio a giugno a giugno 2019, si dovrà evidenziare l'importo nell'elemento "ImportoArrIncentivo" da valorizzare **esclusivamente** nei

flussi Uniemens di Luglio, Agosto e Settembre 2019.

Per le imprese agricole che operano con il sistema DMAG e per i datori di lavoro che operano con Uniemens sezione Lista PosPa, si rimanda alla circolare inps nr. 102 del 16/07/2019.

Disposizioni

Per le istanze che perverranno all'Inps nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo (entro il 26 LUGLIO 2019 in quanto il rilascio del modulo è contestuale alla pubblicazione della circolare), e che riguarderanno le effettuate dal 01 gennaio 2019 al 15 luglio 2019 saranno oggetto di una unica elaborazione da parte dell'istituto nel rispetto dell'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 16 luglio 2019, le domande saranno lavorate secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.